



**FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

\*\*\*\*\*

### DECISIONE N. 16/2025

\*\*\*\*\*

### NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 016/ FITDS/ 2025

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente ed estensore
- Avv. Maurizio RICCI Vice Presidente
- Avv. Stella FRASCA' Componente

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 016/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del giorno 25 Settembre 2025 a carico di:

- Sig. Avv. Bruno NIGRO (c.f. [REDACTED]), nato a Roma il [REDACTED] tesserato FITDS n. [REDACTED], mail [REDACTED] pec [REDACTED]

#### **VIOLAZIONI CONTESTATE**

- Violazione degli artt. 1 e 4 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS e art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Fatti commessi tra il mese di Marzo e il mese di Aprile 2025

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al Sig. Avv. Bruno Nigro, nella sua qualità di Procuratore Federale della F.I.T.D.S. sino al mese di Marzo 2025, veniva contestata dalla Procura Federale:

Violazione degli artt. 1 e 4 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS e art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per i seguenti fatti: "aver configurato intenzionalmente specifiche regole di inoltro automatico sugli account e-mail con dominio di proprietà federale gestiti tramite i servizi Aruba PEC e Aruba Webmail, al fine di dirottare in modo sistematico le comunicazioni istituzionali verso un account personale acceso su piattaforma Gmail - avente indirizzo [fitdsprocura@gmail.com](mailto:fitdsprocura@gmail.com) - ma mai formalmente comunicato alla

Palazzo delle Federazioni Sportive  
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma  
Tel. +39 06 32723243

1

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1  
E-mail: [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) <http://www.fitds.it>

Federazione e privo delle adeguate misure di sicurezza previste dagli standard vigenti, mantenendolo attivo fino al 9 aprile 2025, ossia ben oltre la data di passaggio di consegne al suo successore occorsa il 20 marzo in modo da intercettarne le comunicazioni. Fatto commesso in epoca antecedente e prossima al 9 aprile 2025;

- aver provveduto ad eliminare circa 3736 MB di memoria dalla casella di posta ordinaria di proprietà della Procura Federale (procurafederale@fitds.it), portando ad una diminuzione di oltre il 50% dello spazio occupato senza alcuna apparente lecita ragione. Fatto commesso in epoca antecedente al 20 marzo 2025;

Il 9 aprile 2025, il Procuratore Federale riceveva sull'account dell'ufficio, procurafederale@fitds.it, una mail contenente l'indicazione del c.d. "recapito fallito" ad un indirizzo sconosciuto all'Ufficio, ovvero [REDACTED]. Dopo aver vagliato le mail acquisite agli atti di alcuni procedimenti ed inviate dall'ex Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro con l'account della Federazione - acceso presso il provider ARUBA -, la Procura rilevava che ogni sua precedente comunicazione era stata inoltrata anche all'indirizzo di posta fitdsprocura@gmail.com rubricato come "ARCHIVIO". Inoltre, da una verifica più approfondita delle impostazioni dell'account della Procura Federale si scopriva che era stata attivata l'opzione di inolto automatizzato alla casella fitdsprocura@gmail.com di ogni messaggio inviato.

Per tale motivo, il Procuratore Federale riteneva necessario ottenere ulteriori chiarimenti dall'Avv. Nigro circa l'operatività del menzionato account, invitandolo ad indicare le ragioni per le quali fosse stato creato nonché se la Federazione ne fosse a conoscenza e a consegnare all'Organo di giustizia le credenziali di accesso. L'Avv. Nigro, con mail del 10 aprile, replicava che: "Si trattava di un account personale, attivato su mio incarico dal mio studio, per fungere da backup temporaneo nelle more dell'inserimento di email e documenti allegati nel sistema informatico CONI. Alla cessazione dell'incarico ho indicato di eliminarlo e mi è stato confermato che si è provveduto in tal senso. Per verifica, ricevuta la sua risposta, ho provato io stesso a inviare un messaggio a quell'indirizzo, e il sistema mi ha restituito l'avviso che "il messaggio non è stato recapitato a fitdsprocura@gmail.com perché l'indirizzo risulta inesistente o non può ricevere email", precisando inoltre che: "l'account non era indicato nelle mie comunicazioni a Lei poiché ne avevo disposto la eliminazione, trattandosi di account da me attivato a titolo personale per gli scopi suddetti."

La Procura Federale accertava che solo il 9 aprile perveniva la conferma della disattivazione del c.d. account "ARCHIVIO". Per l'effetto, al solo scopo di comprendere meglio la portata dei fatti, conferiva incarico ad un consulente informatico, il dott. Alessandro Petrini.

L'analisi del dott. Petrini evidenziava che: "durante l'esercizio delle proprie funzioni, il professionista in oggetto (Avv. Bruno Nigro) ha configurato intenzionalmente specifiche regole di inolto automatico, intervenendo sugli account email con dominio di proprietà federale gestiti tramite i servizi Aruba PEC e Aruba Webmail acquistati dalla federazione stessa, al fine di dirottare in modo sistematico le comunicazioni istituzionali verso un account personale su piattaforma Gmail. Tale account, non autorizzato dalla federazione e privo delle adeguate misure di sicurezza previste dagli standard vigenti, ha esposto i dati a rischi di accesso non controllato."

Il consulente osservava altresì come era emersa "la presenza di decine di email inoltrate automaticamente all'account personale Gmail. Tali messaggi contenevano allegati e documentazione sensibile, inclusi dati persona e informazioni riservate relative ad atleti, tesserati o procedimenti federali. Questo comportamento configura una palese violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare rispetto ai principi di liceità, minimizzazione, integrità e riservatezza del trattamento dei dati personali (articoli 5 e 32), nonché dell'obbligo di garantire che il trattamento avvenga su sistemi e canali autorizzati e protetti." Va da sé che "l'utilizzo di un account privato non certificato e non soggetto al controllo della federazione ha inoltre compromesso l'accountability del titolare del trattamento e la possibilità di ricostruire l'eventuale catena di accesso o ulteriore diffusione delle informazioni inoltrate."

Dagli atti della Procura, emergeva come l'Avv. Bruno Nigro non solo avesse creato un account "personale" su cui ha archiviato tutta la corrispondenza mail dell'ufficio ma lo avesse scienemente mantenuto attivo in epoca successiva, al 20 marzo 2025 - coincidente con il passaggio di consegne conseguente alla decadenza dalla carica rivestita - sino al 9 aprile 2025.

A quanto sopra andava aggiunta una comunicazione pervenuta all'Ufficio dal Presidente F.I.T.D.S., Eugenio Fasulo, a cui era allegato l'esito di una richiesta di verifica rivolta alla società che si occupava di gestire tutto l'apparato informatico della Federazione, ovvero la Digital Forge s.r.l.

In particolare, il Dott. Trevisan della Digital Forge, analizzava le variazioni, in termini di spazi di memoria utilizzati, dagli account di posta accesi con il dominio "FITDS" tra cui quello della Procura rilevando come "in data 20 febbraio 2025 lo spazio occupato per la casella in esame ammontava a MB 6691, ad oggi (12 maggio 2025) ammontava a 2955 MB. Si ritiene anomala una diminuzione di circa il 50% dello spazio occupato. Si rileva che sempre in data 20 febbraio 2025 era attivo il forward verso un indirizzo fitdsprocura@gmail.com il cui scopo sembrava essere quello di creare un backup dell'archivio delle mail riconducibili alla procura federale FITDS. Detto indirizzo di posta elettronica risulta disattivato."

Con istanza del 10 giugno, in considerazione della complessità del procedimento e della delicatezza della materia trattata, la Procura Federale chiedeva al Procuratore Generale dello Sport dott. Taucer di valutare l'opportunità di affiancare la Procura Nazionale. In accoglimento della richiesta, le indagini venivano coassegnate al Procuratore Nazionale Prof. Avv. Antonino Ilacqua, con nota n. prot. 4296. Dopo un breve confronto, i Procuratori decidevano di convocare l'Avv. Nigro per sentirlo in ordine ai fatti a lui contestati.

Con verbale del 2 luglio, l'indagato rendeva le proprie dichiarazioni, sostenendo di essere stato costretto a creare un account parallelo a quello ufficiale al fine di utilizzarlo come back up "(...) perché, nonostante le mie richieste scritte, la Procura- eh chiedo scusa, la FITDS- non ha mai ampliato lo spazio a disposizione per l'archiviazione, e quindi si bloccava periodicamente." e spiegando di aver provveduto a chiudere l'account in esame prima del passaggio di consegne del 20 marzo, ma che "gli account Google vengono lasciati latenti- quindi non accessibili a chi li ha aperti, ma sono lasciati latenti perché chi ha chiesto la chiusura può eventualmente ripensarci e chiedere la riapertura."

Per quanto concerne la cancellazione massiva di buona parte delle mail presenti nell'account Aruba della Federazione - passando così da una capienza di 6 GB a circa 3 GB, l'Avv. Nigro rispondeva

che sarebbe "(...) stato fatto dalla mia segreteria, in base ad una serie di disposizioni fisse, che prevedevano di abbattere il peso delle mail giacenti all'interno di tutte le caselle, sia pec che non pec, in maniera da non correre il rischio di fare quello che era già successo (...)" ammettendo di averle eliminate senza alcun criterio. A fronte delle ulteriori domande della Procura, l'indagato ribadiva che "non ci sono indagini segrete che non sono state inserite all'interno dei fascicoli della Procura Generale del CONI, non ci sono conversazioni private mie, che sono state inserite all'interno perché quell'account, quei due account, sono stati usati esclusivamente per comunicazioni istituzionali".

In buona sostanza, l'ex Procuratore Federale giustificava la sua condotta - consistita nella cancellazione massiva di quasi 4 GB di mail presenti nella casella della Federazione FITDS e nella creazione di un account gmail di archivio - adducendo il pretesto che, nonostante le reiterate richieste scritte, la Federazione non avrebbe mai ampliato lo spazio a disposizione nella casella.

A sostegno della sua tesi, l'Avv. Nigro prometteva di trasmettere alla Procura tutte le mail inviate alla FITDS e contenenti le sue richieste rappresentando altresì la necessità di aver bisogno di un po' di tempo per poterle reperire. Con pec del 23 luglio, la Procura federale chiedeva all'indagato di trasmettere copia delle mail in suo possesso, ma l'Avv. Nigro dichiarava che, a seguito della rilettura del verbale, non gli sarebbe "(...) chiaro quale sarebbe la condotta illegittima ipoteticamente individuabile; non ho quindi saputo individuare con precisione i documenti necessari e sufficienti, che produrrò qualora formulato un intendimento di deferimento."

Al fine di meglio circostanziare la propria comunicazione, con risposta del 24 luglio, il Procuratore federale domandava specificamente all'inculpato se fosse intenzionato a produrre all'Ufficio eventuali missive intercorse con la Federazione e relative alle sue richieste di ampliamento dello spazio di archiviazione delle caselle mail.

Con pec del 26 luglio, l'Avv. Nigro trasmetteva alla Procura due comunicazioni alla Federazione FITDS. Il primo allegato in ordine cronologico era costituito da una mail, datata 4 marzo 2018 ed inoltrata il giorno seguente all'ex Presidente FITDS Santucci, nella quale l'ex Procuratore federale aveva scritto agli indirizzi dei segretari della FITDS e al segretario generale, mettendo altresì in copia conoscenza l'indirizzo denominato archivio "fitdsprocura@gmail.com" - all'epoca già esistente - segnalando "di aver quasi esaurito lo spazio a disposizione della casella PEC, compreso quello di archiviazione. Sarebbe opportuno contattare il fornitore per aumentare lo spazio, in modo da poter conservare negli anni la corrispondenza della Procura". Con la seconda mail del 17 maggio 2020, automaticamente generata dal Sistema e proveniente dall'indirizzo archivio.legalmail@legalmail.it, l'Ufficio era stato messo al corrente che "l'archivio di sicurezza ha esaurito lo spazio disponibile e quindi non viene più effettuato il back up dei nuovi messaggi che transitano in questa casella. E' necessario acquistare GB spazio archivio o cancellare messaggi presenti in Archivio per riattivare le funzionalità."

Ciò posto, è necessario chiarire che le due comunicazioni prodotte dall'indagato si riferivano esclusivamente all'account "pec", mentre lo spazio dell'account "ordinario" era di ben 10 Giga. Account quest'ultimo peraltro mai interamente utilizzato così come riportato nel report della Digital Forge s.r.l.

Con atto notificato il 27 agosto, il tesserato veniva avvisato della conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere a deferimento.

Dopo aver preso visione degli atti di indagine, l'Avv. Nigro presentava una memoria *ex art. 61 co. 4 RGD FITDS*, lamentando l'incompletezza del fascicolo trasmesso dalla Procura. A parere dell'inculpato, invero, sarebbero mancati "a) atto di conferimento dell'incarico all'Ing. Petrini, la mail di conferimento dell'incarico, l'indicazione dei quesiti posti al tecnico; b) copia dei documenti consegnati all'Ing. Petrini, non indicati neppure nella perizia."

La Procura Federale, con pec inviata l'8 settembre, riscontrava le rimostranze del tesserato, chiarendo che "il consulente Alessandro Petrini era stato precettato senza formalità come pure il quesito gli è stato formulato verbalmente attesa l'evidente chiarezza dell'oggetto".

Pertanto in data 25 Settembre 2025 la Procura Federale informava l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento.

Il deferito si costituiva personalmente in giudizio con una lunga memoria difensiva ritualmente depositata, nella quale in estrema sintesi e nella sostanza contestava *in toto* tutti gli addebiti sollevati dalla Procura Federale ed in via preliminare e pregiudiziale contestava la tardività della conclusione delle indagini chiedendo la nullità degli atti di indagine acquisiti tardivamente nel procedimento.

Alla prima udienza del giorno 22 Ottobre 2025 presso gli uffici del CONI, in Roma, Via Vitorchiano 113, la Procura federale insisteva nelle richieste formulate nell'atto di deferimento. L'avvocato Bruno Nigro, insisteva nelle eccezioni preliminari riportandosi alla memoria ed agli atti depositati contestualmente alla stessa.

Il Tribunale, preso atto, rigettava le sollevate eccezioni preliminari e, riservato ogni altro provvedimento, rinviava all'udienza del giorno 7 Novembre.

All'udienza del 7 Novembre 2025 il Tribunale dava atto della chiusura del procedimento ed invitava le parti a concludere. La Procura Federale, dopo approfondita discussione, insisteva nella declaratoria di colpevolezza chiedendo la sanzione della sospensione per mesi 1. L'avvocato Nigro si riportava a tutte le deduzioni ed istanze articolate precedentemente nei propri scritti difensivi e concludeva con la richiesta di assoluzione.

Il Tribunale tratteneva il procedimento in decisione e riservava la decisione, all'esito della quale pronunciava la seguente

#### \* D E C I S I O N E \*

Il procedimento di cui oggi si verte, nei confronti del Sig. Avv.to Bruno Nigro contempla, nel merito ed in sostanza, tre censure oggetto di incolpazione.

Preliminarmente va superata l'eccezione di eccessiva durata delle indagini sollevata dal deferito e quindi il superamento del termine massimo stabilito dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.T.D.S. con la conseguente inutilizzabilità degli atti.

Tale eccezione non può essere accolta in quanto la Procura Federale ha dato ampia prova documentale di aver iscritto il procedimento successivamente alla conoscenza effettiva del presunto illecito disciplinare. Ciò si è verificato a seguito degli esiti dell'accertamento tecnico svolto dal consulente tecnico informatico incaricato dalla Procura che ha chiarito

inequivocabilmente quale fosse la caratura fattuale della vicenda rilevando le "anomalie" che hanno generato l'attivazione del procedimento disciplinare di cui oggi si verte. Da qui si sono succeduti tutti gli atti di indagine correttamente espletati dalla Procura federale, la quale, per maggior garanzia nell'attività svolta, data l'estrema delicatezza della questione trattata, anche dal punto di vista soggettivo visto che le indagini erano a carico di un ex Procuratore Federale, ha anche chiesto ed ottenuto l'affiancamento della Procura Nazionale, in persona del Procuratore Nazionale Prof. Avv. Antonino Ilacqua.

Nel merito poi della vicenda come già affermato occorre valutare se effettivamente le censure sollevate dalla Procura Federale siano fondate o meno.

Dalla puntuale ricostruzione fattuale degli avvenimenti espletata nel corso del procedimento appare indiscusso che il deferito, all'epoca Procuratore Federale della F.I.T.D.S., avesse scienemente configurato specifiche regole di inoltro automatico sugli account e-mail con dominio di proprietà federale, gestiti tramite i servizi Aruba PEC e Aruba Webmail, al fine di dirottare in modo sistematico, costante e continuativo, le comunicazioni istituzionali verso un account personale acceso su piattaforma Gmail - avente indirizzo "fitdsprocura@gmail.com".

La presenza di tale account non è mai stata formalmente autorizzata dalla Federazione, ne preventivamente ne successivamente alla sua creazione da parte del deferito.

Prescindendo momentaneamente dalle valutazioni sulla sicurezza dei dati trasferiti, di cui si tratterà successivamente, è importante valutare se effettivamente costituisca illecito disciplinare o meno la creazione di un account personale parallelo a quello istituzionale generato volontariamente. A parere di questo Tribunale la creazione di un account personale parallelo a quello istituzionale, qualora dotato di sistemi di sicurezza adeguati, e qualora lo stesso fosse comunicato e preliminarmente autorizzato formalmente dalla Federazione, non costituisce illecito disciplinare.

Non è questo il caso che ci occupa.

Risulta dagli atti del procedimento che la creazione dell'account "fitdsprocura@gmail.com." è stato il frutto di una scelta autonoma e volontaria del deferito il quale ha proceduto alla sua realizzazione senza alcuna autorizzazione preventiva ne, tanto meno, si è minimamente curato di ottenerla successivamente.

Già di per sé tale comportamento configura alcuni aspetti di rilevanza disciplinare, ma ciò che di più si è verificato successivamente concretizza pienamente l'illecito contestato.

Il deferito, al momento della sua cessazione dall'incarico, NON ha informato il suo successore della presenza di tale account, non gli ha fornito le credenziali di accesso, né ha dato prova di aver disattivato lo stesso account contestualmente al passaggio di consegne.

Va adeguatamente precisato che, al momento della cessazione dall'incarico, per dimissioni volontarie o per qualsivoglia altra ragione o motivo, il soggetto istituzionale che ha generato tale account debba necessariamente informare il suo successore della sua esistenza oltre a fornirgli tutte le credenziali di accesso.

Giova ribadire che i dati presenti nell'account parallelo sono di esclusiva proprietà e spettanza della Federazione e non della persona fisica che in quel periodo storico ricopre l'incarico

istituzionale. Non possono, pertanto, essere trattenuti per nessuna ragione titolo o motivo da soggetto che cessa dalla carica.

Ebbene dopo questa doverosa quanto opportuna premessa, nel caso che qui ci occupa, appare evidente ed incontrovertibile che il deferito abbia realizzato l'account denominato "fitdsprocura@gmail.com" senza essere autorizzato dalla Federazione ed essenzialmente - aspetto decisamente più censurabile - senza informare il suo successore nella carica di Procuratore Federale, avvenuta in data 20 Marzo 2025, dell'esistenza, della vigenza, e del contenuto dello stesso account.

Per l'effetto l'Avv. Nigro dal 21 Marzo 2025 sino alla data del 9 aprile 2025, momento in cui effettivamente l'attuale procuratore Federale ha accertato casualmente l'esistenza dell'account parallelo, ha ricevuto e trattenuto informazioni istituzionali riservate e per le quali, essendo cessato dalla carica, non doveva più avere conoscenza per nessun motivo o ragione.

Si verte quindi in ipotesi di responsabilità piena da parte del deferito che scientemente non ha comunicato al suo successore l'esistenza del citato account parallelo ed essenzialmente non ha neanche fornito la prova certa della data precisa di chiusura dell'account predetto.

Ciò che è certo nella ricostruzione fattuale del procedimento è che in data corrispondente a quella del 20 Marzo 2025, momento in cui è definitivamente cessato dalla carica, e sino quantomeno alla fine di Marzo, o molto più probabilmente al 9 di Aprile 2025 l'account "fitdsprocura@gmail.com" era effettivamente attivo.

Il deferito più volte invitato dal Tribunale nel corso del procedimento a chiarire quale sia stata la data effettiva di chiusura dell'account parallelo ha sempre risposto in modo evasivo senza precisare quando temporalmente aveva dato l'imput a Gmail di far cessare definitivamente l'attività dell'account "fitdsprocura@gmail.com" e, quindi, senza fornire elementi certi a sua discolpa.

Quanto poi alle altre due censure mosse dalla Procura federale in ordine ai sistemi di sicurezza informatica usati da Gmail per la conservazione dei dati dell'account "fitdsprocura@gmail.com" questo Tribunale non è in grado di pronunciarsi in merito trattandosi di questioni afferenti a questioni di sicurezza informatica su ampia scala, ed essenzialmente conservati da Google, e quindi il deferito in ordine a tale contestazione non può considerarsi responsabile.

In ordine poi alla cancellazione del 50% dei dati presenti nella casella della Procura Federale avvenuta prima del 20 Marzo 2025 e quindi prima delle consegne al Procuratore subentrante, il Tribunale anche in questo caso, non potendo accettare con ragionevole sicurezza dove siano finiti o per quale motivo siano stati trasferiti o cancellati i dati informatici predetti, pur nutrendo delle perplessità sul comportamento avuto dal deferito, non può che concludere con la declaratoria di non punibilità del fatto per insufficienza di prove.

Il Tribunale federale, quindi, ed in conclusione, letti gli articoli sopramenzionati, in relazione al deferimento del Sig. Avv. Bruno Nigro ritiene concretizzati i fatti contestati così come indicati nella parte motiva della presente decisione ed in considerazione dello *status* di incensuratezza dello stesso, e della natura dell'illecito perpetrato, ritiene congruo cominargli la sanzione di mesi 1 di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale federale della F.I.T.D.S

Letti

gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

**\* D I C H I A R A \***

Il deferito Sig. Avv. Bruno NIGRO (c.f. [REDACTED]), nato a Roma il [REDACTED]  
[REDACTED] tesserato FITDS n. [REDACTED] mail [REDACTED] pec [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato da se medesimo, responsabile per la violazione formulata nel capo di incolpazione  
dal Procuratore Federale e per l'effetto

**\* C O M M I N A \***

Al deferito Sig. Avv. Bruno NIGRO (c.f. [REDACTED]), nato a Roma il 3 marzo  
1962, tesserato FITDS n. 18519, mail [REDACTED] pec [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato da se medesimo, la sanzione della sospensione, consistente nell'inibizione a  
svolgere tutte le funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore,  
per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di mesi 1

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art.  
20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria degli organi di  
giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi  
federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 22 Dicembre 2025

Il Presidente del Tribunale Federale  
ed estensore



Il vice Presidente

Avv. Maurizio Ricci

Avv. Maurizio RICCI

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci  
Luogo: Forlì  
Data: 21/12/2025 15:01:26

Il Giudice componente

Avv. Stella Frasca'

Avv. Stella Frasca'

Palazzo delle Federazioni Sportive  
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma

Tel. +39 06 32723243  
P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M0JUXC11  
E-mail: [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) <http://www.fitds.it>

8

Firmato digitalmente da:  
STELLA FRASCA'

21/12/2025 19:59